

RICERCHE

DIRITTO DI RETTIFICA, IDENTITÀ PERSONALE E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

SOMMARIO

1. L'ambiguo rapporto tra diritto all'identità personale e diritto di rettifica: tentativo di una sintesi. — 2. Referenti costituzionali del diritto di rettifica. — 3. I limiti della facoltà di rettificare. — 4. Problemi *de iure condendo*.

1. L'AMBIGUO RAPPORTO TRA DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO DI RETTIFICA: TENTATIVO DI UNA SINTESI.

Il diritto di rettifica, disciplinato dall'art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha suscitato nel passato meno recente l'interesse prevalente dei penalisti, in particolare nella prospettiva della responsabilità collegata all'omessa pubblicazione della rettifica; considerazioni marginali risultavano riservate alla natura della rettifica ed al suo oggetto¹.

L'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che parzialmente modifica l'assetto dell'istituto, coincide con l'intensificarsi degli studi civilistici attorno ai diritti della personalità, indirizzati specialmente all'enucleazione della nuova e notissima sfaccettatura di tutela della personalità umana, agglutinata sinteticamente dall'espressione « identità personale », che un'onda giurisprudenziale

convoglia con estrema lucidità e consapevolezza, dal limbo delle istanze pregiudiziali di tutela, nella cerchia dei diritti soggettivi.

Nell'ambito del contesto in parola, le analisi più recenti in materia di rettifica appaiono mirate ad una considerazione più approfondita dell'istituto; in particolare, si intrecciano alle riflessioni della dottrina maturate nella verifica del rapporto tra l'identità personale — in una prospettiva *de iure condendo* — ed i referenti normativi di volta in volta individuati allo scopo di accreditarne la giuridica consistenza in seno all'ordinamento. Di tale verifica — della vicenda complessiva, cioè, dell'identità personale — il lettore consenta il riepilogo per sommi capi (a costo di scivolare nel risaputo), in ragione del condizionamento che le sistemazioni via via proposte hanno esercitato sulla delineazione del profilo dog-

¹ Un elenco pressoché completo degli autori ai quali il testo si riferisce, si legge in ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 366, nota 64, al quale pertanto si rinvia. I contributi più significativi in relazione allo svolgimento del discorso saranno di volta in volta richiamati nelle altre note.

matico della rettifica stessa, che oscilla dall'area della reintegrazione in forma specifica, all'area del diritto soggettivo primario, alieno da pretese funzioni risarcitorie (soluzione, anticipiamo, ormai giustamente prevalente).

Oggi la tutela dell'identità personale si articola nel diritto giurisprudenziale: i giudici di merito appaiono definitivamente votati a riprodurre le argomentazioni in diritto della Corte di Cassazione in punto di interpretazione dell'art. 2 della Costituzione (alla luce delle riletture istituzionali della norma in prospettiva accentuatamente personalistica), norma dalla quale il S.C. ricava gli elementi necessari e sufficienti ad edificare codesto novello diritto della personalità².

La presa di posizione del S.C. supera di slancio l'*impasse* che incombeva sulla dottrina meno recente³ quando assumeva fiduciosamente, in termini espliciti, l'esigenza di tutelare la corretta proiezione sociale della propria personalità, del proprio « spessore » *lato sensu* storico, scongiurando l'eventualità che la no-

tizia non vera, la rappresentazione infedele (non necessariamente diffamatorie) ne alterassero i contorni oggettivi, desumibili dalla circostanziata verifica storica. Infatti, una certa renitenza ad assorbire direttamente l'istanza di tutela nel paradigma del diritto soggettivo rifletteva l'incertezza degli autori nell'identificazione di appigli normativi positivi idonei ad avvalorarne la possibilità.

Il diritto all'identità personale fluisce, dunque, a tutt'oggi, nell'alveo delle posizioni soggettive attive di vantaggio desunte — come particolarmente meritevoli di tutela — senza medi giuridici, dalla norma costituzionale e direttamente operative nella cerchia dei rapporti interprivati⁴.

Il travisamento, l'attribuzione non veridica, persino l'omissione — nel traffico della circolazione di informazioni di pubblico risalto — di atti, fatti, stati, caratteristiche (l'« identità personale ») afferenti ad un soggetto determinato, integrano, allora, la lesione di un diritto soggettivo, producono un danno ingiusto, impongono un risarcimento che si modellerà sulla responsabilità aquiliana *ex art.* 2043 cod. civ.

Certo è che ancora agli inizi degli anni '80, la definizione dell'identità personale e, quindi, dei limiti alla relativa tutela, apparivano la cattura di un fantasma concettuale. Prima che la giurisprudenza tracciasse con sicurezza i contorni giuridici del diritto all'identità personale, la dottrina, muovendo dalla giusta intuizione di un'istanza sociale di tutela pertinente ad un interesse della persona umana in fase di emersione, ne sfumava la portata in ragione, ciascuno, della propria sensibilità individuale e adattava a posteriori referenti normativi sufficientemente elastici a predisporre l'accoglimento (in particolare, la dottrina lavorava già con una certa alacrità attorno all'art. 2 della Costituzione)⁵.

In questo senso, la formula « identità personale », evocando ambigualmente, in se medesima, suggestioni filosofico-psicologiche, contribuì negativamente a condizionare, con un effetto « di ritorno », la delineaazione stessa del bene giuridico di cui si reclamava la tutela; formula, dunque, che risultava strumentalizzata a recepire, a guisa di calderone, quanto significato non fosse manifestamente incompatibile con la valenza se-

² Il punto fermo è la nota pronuncia di Cass. 22 giugno 1985, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2211. Le pronunce di merito successive che constano a chi scrive si appoggiano saldamente a quella decisione: v. Pret. Varese 27 gennaio 1988, in questa *Rivista*, 1986, p. 553; Pret. Roma 3 ottobre 1986, *ivi*, 1987, p. 244; App. Roma 6 ottobre 1987, *ivi*, p. 214 (a contrariis).

³ DE CUPIS, *La persona umana e il diritto privato*, in *Foro it.*, 1956, IV, c. 77 ss.; TEDESCHI, *Il diritto alla riservatezza e alla verità storica*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, II, p. 200 ss.; FUNAIOLI, *Diritto cinematografico e tutela della personalità*, in *Giust. civ.*, 1954, I, p. 581 ss.

⁴ Così esplicitamente Cass. 22 giugno 1985, *cit.*

⁵ Significativo lo sguardo d'insieme al primo contributo collettaneo al tema: AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981. In particolare, in relazione alla duttilità del concetto di identità personale, v. DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale nel quadro dei diritti della personalità*, *ivi*, p. 64 ss. e TOMMASINI, *L'identità personale tra apparenza e realtà: aspetti di un'ulteriore ipotesi di tutela della persona*, *ivi*, p. 78 ss.

mantica dei vocaboli che concorrono a formarla⁶.

L'intrinseca polivalenza del referente normativo utilizzato e della formula coniata inducevano fluttuazioni più o meno ampie in relazione ai contorni ideali dell'interesse. In questa prospettiva, una minoranza di autori alludeva alla possibilità di tutelare la globalità dei « momenti tipicamente spirituali » e, persino, di affidare la valutazione in ordine alla lesione dell'identità personale al soggetto che se ne duole⁷.

La giurisprudenza ha contenuto per tempo questa inquietante tendenza: ha rifiutato di dissociare la tutela dell'identità personale dal puntuale riscontro del travisamento obbiettivo di elementi specifici, predefinendo parametri tipizzati, tra i quali, in primo luogo, l'alterazione della verità storica (impregiudicata la difficoltà concreta di accertare, di volta in volta, quando la verità storica risulti tradita)⁸.

I giudici, in altri termini, prescelto il punto di riferimento normativo, hanno individuato i termini della tutela costruendone, per ciò stesso, i limiti rigorosi, operando un equilibrato contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla fedele rappresentazione della propria personalità: erosa parzialmente la libertà ex art. 21 della Costituzione, contenuta l'erosione nel rigoroso limite della verità storica, criterio di contemperamento di due beni paritetici.

Rispetto a questa equilibrata sistemazione dell'identità personale (ormai, mi sembra, accolta di buon grado presso la dottrina dominante), le Corti hanno coerentemente scisso il diritto all'identità personale — o, meglio, la sua tutela — dal diritto di rettifica, distinguendo con chiarezza le due figure⁹.

La distinzione passa per una piana lettura del materiale normativo. L'abrogato art. 8 della legge 1948 individuava i presupposti della facoltà di rettificare nell'attribuzione ad un soggetto determinato di « atti, pensieri, affermazioni, lesivi della propria dignità o da esso ritenuti contrari a verità ». La dottrina¹⁰, di scorta, osservava che la prima ipotesi rifletteva una condizione oggettivamente valutabile, la seconda, al contrario, implicava la totale remissione in merito alla veridicità dell'adde-

bito all'opinione del soggetto coinvolto nell'informazione.

La legge 416/1981 innova relativamente alla prima delle fattispecie considerate, demandando alla discrezionalità valutativa individuale il perfezionamento di entrambi i presupposti alternativi o concorrenti (lesione della dignità, lesione della verità) della rettifica, alla cui pubblicazione è preordinata la richiesta dell'interessato e, in evasione quest'ultima, la procedura d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., in virtù

⁶ Proprio in forza dell'ambiguità intrinseca dell'espressione è risultata possibile la commistione di problemi a nostro avviso nettamente eterogenei, con l'accostamento al travisamento dell'identità personale in senso stretto — che attiene ad un fenomeno comunicativo intersociale, cioè, sostanzialmente, alla diffusione di una notizia inesatta nell'ambito del sistema dell'informazione — di concetti come l'esplicazione concreta dell'individualità del minore in seno alla famiglia e del lavoratore sul posto di lavoro: v. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 105 ss.; TOMMASINI, *op. ult. cit.*, p. 80; BALLESTRERO, *Il diritto all'identità personale nei rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 92 ss.

⁷ V. MARCHESIello, *Persone, gruppi, comunità in cerca di un diritto all'identità*, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 8 ss.; SCALISI, *Lesione all'identità personale e danno non patrimoniale*, *ivi*, p. 128 ss.; DOGLIOTTI, *op. ult. cit.*, p. 68; TOMMASINI, *op. ult. loc. cit.* In questo senso si comprendevano le perplessità in ordine al riconoscimento dell'identità personale formulate da FALZEA, *Il diritto all'identità personale: motivi di perplessità*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, p. 87 ss.

⁸ Cass. 22 giugno 1985, cit. In precedenza v., per esempio, Pret. Roma 2 giugno 1980 (n. 2 ordinanze), in *Foro it.*, 1980, I, c. 2046, con nota di PARDOLESI; Pret. Roma 30 aprile 1981, Pret. Roma 6 maggio 1981 (n. 2 ordinanze), Pret. Roma 11 maggio 1981 (n. 4 ordinanze), in *Foro it.*, 1981, I, c. 1737, con nota di PARDOLESI.

Il giudizio, insomma, relativo alla violazione dell'identità personale concerneva sempre comportamenti specifici, atti, con riguardo alla rappresentazione cui sono soggetti. Nella fattispecie sottoposta al vaglio del S.C., per la verità, non incidere la distorsione di un fatto specifico, bensì l'estrapolazione di giudizi e dichiarazioni dall'ambito del contesto originario e l'utilizzazione degli stessi con modalità tali da stravolgerne *funditus* il significato e la portata. Nondimeno, se il travisamento, nel caso di specie, investiva, diciamo così, « complessivamente » la personalità del soggetto, tuttavia l'interprete agevolmente agganciava la valutazione globale nel merito alla constatazione della manipolazione maliziosa (decontestualizzazione) di un elemento obbiettivo (la dichiarazione emessa originariamente dalla parte lesa).

⁹ La distinzione è assolutamente esplicita nella pronuncia del S.C. più volte citata, sulla quale, in generale, v. CATTANEO, *La prima pronuncia della Cassazione in tema di diritto all'identità personale*, in *Quadrimestre*, 1985, p. 551 ss.

¹⁰ V. sul punto E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, p. 470 ss.

della quale l'interessato può ottenere che il giudice disponga, senz'altro, la pubblicazione.

Ma, se la lesione della verità è apprezzata a piena discrezionalità dall'interessato — argomenta il S.C. — l'istituto, in realtà, « prescinde da ogni accertamento della verità » ed è perciò inidoneo ad ingenerare nei terzi la convinzione della fondatezza della rettifica e, quindi, a ripristinare l'eventuale interesse leso, considerato, oltretutto, l'ancoraggio della rettifica a precisi vincoli formali e temporali, non commisurati, effettivamente, all'entità dell'eventuale celamento o travisamento della verità, che solo un'indagine giudiziale, nel merito, potrebbe appurare¹¹.

Altrimenti detto: il pregiudizio all'identità personale dev'essere risarcito, possibilmente in forma specifica (art. 2058 cod. civ.), ma il contenuto della sentenza di condanna e dei provvedimenti d'urgenza emessi in sede cautelare atipica e destinati a precorrerne gli effetti (i soli, effettivamente, idonei a restituire l'interesse leso) possono e debbono assumere i contenuti attagliati, di volta in volta, al caso specifico¹². Così, il

giudice disporrà l'inibitoria della diffusione del materiale notiziale, la diffusione di comunicati, dichiarazioni, documenti atti a ristabilire veridicamente l'identità personale compromessa dall'informazione fasulla, la pubblicazione stessa del provvedimento d'urgenza attraverso il quale ordine l'inibitoria etc.

Ma tali ordini di pubblicazione non possono essere vincolati alla disciplina della rettifica, in merito alla quale il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. non costituisce che una scelta del « rito da adottare » e quindi non riduce la rettifica ad una sottospecie dei rimedi tra quelli ipotizzabili ex art. 700 cod. proc. civ.¹³. L'adeguamento del risarcimento dell'identità personale, in forma specifica, all'entità e alla qualità del danno subito può reclamare un'articolazione di repliche più ampia di quanto non consenta la disciplina della rettifica, cronologicamente e spazialmente limitata in termini rigorosi.

La giurisprudenza mostra, pertanto, in linea di massima, di conoscere molto bene la distinzione tra diritto all'identità personale e tutela dell'identità personale da un lato, e diritto di rettifica dall'altro: costruito il primo come diritto al rispetto, nell'ambito del circuito notiziale, delle *res gestae*, in senso lato, pertinenti ad un soggetto determinato e rigorosamente vagliate alla luce dell'obbiettivo riscontro storico, la rettifica, che, invece, si innesta sull'apprezzamento discrezionale dell'interessato (e il controllo giudiziale si arresta alla presenza della richiesta di rettifica) e subisce limitazioni formali e temporali, risulta funzionalmente inadeguata ad appagare la pretesa risarcitoria dell'identità personale compromessa.

Nonostante l'assetto impresso alla configurazione giuridica dell'identità personale appaia dinamicamente irriveribile, alcuni autori ed una minoranza della giurisprudenza¹⁵ hanno notoriamente esitato ad includere l'identità personale nel novero dei diritti inviolabili desunti atipicamente dal precetto costituzionale, nutrendo un certo scetticismo nei riguardi dell'esegesi sistematico-evolutiva mirata ad attribuire all'art. 2 della Costituzione la funzione di clausola aperta, integrata nel tempo in forza delle istanze di tutela collegate alla persona umana, affiorate mano a mano alla co-

¹¹ Cass. 22 giugno 1985, *cit.*; Pret. Roma 2 giugno 1980, *cit.* In dottrina AULETTA, *La ripartizione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 121 ss.

V. anche nota 24.

¹² V. però Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 1323, che appiattisce la tutela dell'identità personale sul meccanismo della rettifica.

¹³ ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, in questa *Rivista*, p. 946 ss.

Sul punto cfr. DOGLIOTTI, *Luci e ombre nella disciplina della rettifica*, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 2664 ss.; ID., *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, c. 123 ss.; v. inoltre FRAGOLA, *Diritto di rettifica e giornali nelle scuole*, in *Dir. aut.*, 1981, p. 179 ss.; TOMASSY, *Diritti della personalità e provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giur. merito*, 1970, I, p. 71 ss.

¹⁴ V. anche nota 32.

¹⁵ Per la giurisprudenza anteriore v. NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 665 ss.; inoltre GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., p. 1 ss. In generale DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, p. 399 ss.; MACIOCE, *Tutela della persona ecc.*, cit., *passim*; AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 98 ss.

scienza giuridico-sociale (conseguenziale il ripudio della figura omnicomprendiva del diritto generale della personalità)¹⁶.

Questo orientamento, contestando il procedimento creativo della giurisprudenza cui abbiamo fatto riferimento (che, consapevolmente, conduce alla costruzione *in vitro* di un diritto all'identità personale a tutto tondo), muove analogamente dalla percezione dell'esigenza di approfondire la tutela dell'« immagine » sociale dell'individuo; ma predilige al perentorio adattamento del dato normativo alla recezione di una tutela pensata e modellata a priori, la ricerca di referenti normativi specifici, cui agganciare con naturalezza la tutela, o da cui desumere, comunque, la sicura rilevanza giuridica dell'identità personale (i cui contorni restano, dunque, ancora tutti da individuare)¹⁷.

In questo senso abbiamo assistito alle nuove, analitiche disamine dei diritti tipici della personalità (es. nome, immagine, diritto morale d'autore, etc.), con l'intento di valorizzare alla massima potenza le attitudini delle norme che li disciplinano a trascendere la propria lettera per proiettarsi a salvaguardia di beni e interessi giuridici tendenzialmente assimilabili nel contenuto alla nozione di identità personale come forgiata dalla giurisprudenza¹⁸.

Di queste elaborazioni non mette conto discutere approfonditamente in questa sede. Piuttosto, giova focalizzare l'attenzione sulla peculiare lettura dell'istituto della rettifica concepita nell'ottica di cui sopra: si profila, cioè, il tentativo di valorizzare nella rettifica il referente normativo per eccellenza idoneo ad avallare la rilevanza giuridica del diritto all'identità personale, riflettendo, in forma di tutela, la sussistenza, a livello primario, di una posizione giuridica protetta dall'ordinamento, la cui lesione innescherebbe meccanismi riparatori, nella forma, appunto, della rettifica¹⁹.

Sostanzialmente assistiamo alla lettura della disciplina della rettifica come di una sorta di *restitutio in integrum*, dalla quale muovere con procedimento induttivo per ricostruire, in effetti, il bene giuridico sotteso a detta disciplina come presupposto necessario. Assegnando, infatti, alla rettifica il compito di ripristinare oggettivamente una « verità tra-

dità », nulla ostacola questa dottrina, poi, a formalizzare in diritto soggettivo il bene oggetto della tutela risarcitoria, oppure, quantomeno, ad assorbire la lesione di quel bene nell'ordine del danno *non iure datum*: la rettifica provvederà al risarcimento in forma specifica.

Certo, questa argomentazione passa per un'interpretazione antiletturale della norma che regola il meccanismo della rettifica e che facoltizza, lo ribadiamo, il soggetto interessato a reclamare, da un lato, la pubblicazione al direttore sulla base di una discrezionale valutazione della notizia e, dall'altro, a pretendere dal giudice, qualora l'obbligo di pubblicazione non risulti ritualmente soddisfatto, l'ordine di pubblicazione sulla scorta del puro e semplice inadempimento del direttore responsabile (escluso perciò un sindacato giudiziale nel merito della notizia contestata).

Ma se tale appare il tenore della norma, mantenendo fermo il divieto fatto al giudice di verificare obbiettivamente l'eventuale lesione della verità, questa dottrina, evidentemente, vedeva sfumare la possibilità di inquadrare la rettifica come formula risarcitoria. Infatti, atteso l'obbligo di pubblicazione della rettifica svincolato da un esame in merito

¹⁶ La bibliografia in argomento è vastissima e variegata: cfr. almeno GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; BARBERA, *Commentario alla costituzione* sub art. 2, a cura di Scialoja e Branca, Torino, 1975. Ricchi riferimenti bibliografici in ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 62 ss. e DE CUPIS, *op. ult. cit.*, p. 26 ss. Uno sguardo di sintesi sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale in FELICETTI, *I diritti garantiti dall'art. 2 della Costituzione nei lavori della Costituente e nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, 1985, IV, p. 182 ss.

¹⁷ È l'idea guida di MACIOCE, *op. cit.*, *passim*.

¹⁸ Classico il saggio di CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, p. 249 ss.; v. inoltre PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, p. 373 ss.; FABIANI, *Diritto al nome e falsa rappresentazione esterna della personalità*, in *Dir. aut.*, 1981, p. 398 ss. V. anche ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979, p. 335. Esaustiva bibliografia in tema di identità personale, in ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 343 ss.

¹⁹ MACIOCE, *op. ult. cit.*, p. 248 ss.; DE CUPIS, *Op. ult. cit.*, p. 413 ss.; v. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 151.

alla sua fondatezza — e, quindi, la rettificabilità concreta di notizie oggettivamente vere (né lesive della reputazione e fors'anche di pubblico interesse) —, intendere la rettifica come restituzione riparatoria avrebbe implicato qualificare come produttivi di danno ingiusto suscettibile di risarcimento (e quindi illeciti) determinati comportamenti pure astrattamente inquadrabili nell'ambito di un diritto fondamentale quale la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione. Comportamenti, quindi, idonei a porsi come esercizio di un diritto, senza che il sacrificio della libertà di manifestazione fosse contenibile entro limiti certi e ragionevoli (il limite della verità storica, come oggi ammonisce la giurisprudenza del S.C.).

Per questa via, in sostanza, la dottrina sarebbe risalita a conformare il bene presupposto dalla norma non molto dissimilmente dalla configurazione impressa all'identità personale da quella dottrina minoritaria di cui si diceva, propensa, per altre vie (attraverso l'art. 2 della Costituzione) a legittimare la tutela di un'identità personale soggettiva, a conseguenziale e totale discapito del diritto di cui all'art. 21 della Costituzione. Con gravissime implicazioni, peraltro: svuotamento del diritto alla libertà di espressione; possibilità, soprattutto, per il soggetto interessato, insoddisfatto della semplice rettifica, di esperire, nell'ottica del danno ingiusto, inibitorie e pretendere risarcimenti ulteriori (es. pubblicazione della sentenza di condanna). In piena incoerenza con un sistema che scrimina penalmente e civilmente persino la lesione alla reputazione, quando l'informazione divulgata rispecchi determinate caratteristiche, tra cui la verità obbiettiva dei fatti narrati (c.d. diritto di cronaca). Implicazioni tanto più

gravi, in quanto il meccanismo della rettifica si attiva a prescindere dalla valutazione degli stati soggettivi del dolo o della colpa in capo al divulgatore, ma in forza del fatto stesso della pubblicazione di una notizia discrezionalmente intesa dal soggetto nominato.

Risultava, perciò, necessario aggirare la lettera della norma. Pertanto, troviamo qualche autore²⁰ disposto a giustificare la valorizzazione della subbiettività del richiedente la rettifica, nella prospettiva di garantire la massima discrezionalità in merito all'attivazione del procedimento di rettifica, che, scaturendo originariamente in ambito stragiudiziale, all'infuori di controlli autoritativi *ab externo*, si conchiude con l'accoglimento della richiesta di rettifica da parte del direttore responsabile, oppure con la reiezione della stessa.

In quest'ultima ipotesi, trasferita la vertenza sulla liceità della richiesta in campo giudiziario, il giudizio demandato al magistrato, adito ex art. 700 cod. proc. civ., concernerà necessariamente la sussistenza effettiva di quell'intrinseca qualità dell'informazione (non corrispondenza a verità), alla stregua della quale la notizia verrà giudicata suscettibile di rettifica o, viceversa, oggettivamente fondata e, quindi, legittima e insuscettibile di rettifica.

Il corollario naturale di tante premesse consiste, allora, nell'assegnare alla rettifica una preminente funzione risarcitoria a presidio di una verità tradita dall'informazione obbiettivamente inesatta e ripristinata in forma specifica in virtù della correzione apportata, nei termini e nei modi della rettifica, alla notizia divulgata.

Questa via consente alla dottrina di ricostruire una nozione di identità personale non dissimile da quella dalla giurisprudenza della Cassazione: la rettifica, filtro accurato dell'informazione inesatta, autorizzerà a ricostruire un diritto all'esatta rappresentazione storica delle proprie vicende, costituendone al contempo l'epifania. Il limite di tutela coincidente con la verità storica, in questo caso, risulterebbe già predefinito implicitamente dal legislatore.

Non mette conto, in questa sede, assumere specificamente una posizione in merito alla fondatezza del diritto all'identità personale in rapporto alle diver-

²⁰ MACIOCE, *op. ult. cit.*, p. 254; ID., *Diritto di rettifica e identità personale*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 501 ss. Tra la dottrina meno recente, cfr.: PIAZZOLLA, *Obbligo di rettifica e contrarietà al vero*, in *Corti Brescia, Venezia, Trieste*, 1952, p. 628 ss.; JANNUZZI FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa*, Milano, 1969, p. 173; MAZZANTI, *Del reato di omessa pubblicazione di rettifica*, in *Giust. pen.*, 1962, II, p. 536 ss.

In giurisprudenza Pret. Aquila 28 maggio 1985 e Pret. Roma 1° aprile 1985, in questa *Rivista*, 1985, p. 701.

genti ricostruzioni sinteticamente prospettate.

Nondimeno, la saldatura dell'identità personale all'istituto della rettifica suscita una riserva di fondo nella misura in cui ne sottende una lettura non obiettiva, programmata strumentalmente a recepire e avallare la tutela dell'identità personale e, pertanto, difforme dalla lettera della norma che tratteggia la rettifica stessa secondo una sequenza molto chiara: subbiettiva valutazione della notizia, richiesta di rettifica, eventuale ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per irrituale od omessa pubblicazione della rettifica, nel presupposto del diritto già perfetto in collegamento, come illustrato, all'*opinio* dell'interessato.

Non giocherebbe, infatti, alcun ruolo utile e, del resto, costituirebbe una vacua superfetazione, il fatto che esplicitamente la legge assegnasse all'*opinio* dell'interessato la valutazione dell'informazione, se poi il magistrato potesse negare tutela, dal momento che l'interessato potrebbe sempre chiedere la rettifica sulla base di una valutazione discrezionale dei fatti (e normalmente la parte che assume un diritto adisce il giudice nel presupposto di una valutazione discrezionale della sua fondatezza), anche se la legge prescrivere che il vaglio giudiziale penetrasse nel merito la lesione della verità.

Ogni argomento in senso contrario si appoggia, evidentemente, ad una concezione idealizzata della rettifica quale strumento correttivo obbiettivo delle informazioni immesse nel circuito comunicativo²¹. Conforta, del resto, l'interpretazione qui accolta proprio la considerazione che la modifica apportata dal legislatore all'istituto estende, rispetto al precedente regime, la valutazione subbiettiva anche alle notizie lesive della dignità, in conformità ad una politica che traspare vistosamente dei lavori preparatori.

L'ampia promozione della sensibilità individuale in merito alla reazione suscitata nel singolo oggetto dalla pubblicazione dell'informazione avvalorata, in linea di massima, l'esegesi dell'istituto — talora offerta anche precedentemente alla riforma del diritto di rettifica — mirata ad escludere ogni sindacato giudiziale nel merito circa la lesione che il ricorrente assuma perfezionata ai danni della

verità (o della dignità), sulla base della *ratio* che gli autori intravedono sottesa alla disciplina normativa, scandita dalla formula « equivalente informativo »²².

L'insegnamento in fase di consolidamento²³ sovrappone, dunque, al meccanismo della rettifica disegnato dalla legge sulla stampa, lo schema tradizionale del diritto-obbligo, corredato da una sanzione di natura eminentemente pubblicistica, ove incida l'inosservanza di quest'ultimo.

In altri termini, oggi si tende a riconoscere (mi pare giustamente) nella rettifica un diritto soggettivo primario perfezionato quando concorrano le condizioni specificate nella fattispecie legale — pubblicazione dell'informazione con riferimento ad un soggetto determinato, valutazione subbiettiva dell'informazione — programmato (v. n. 2) ad amplificare la voce di dissenso, di precisazione, di integrazione di chi si trovi coinvolto e schiacciato dall'attività informativa dei grandi mezzidi comunicazione.

A conti fatti, dunque, respinte le argomentazioni mirate a catalizzare nell'istituto della rettifica un embrione di tutela dell'identità personale, affiora, viceversa, il sistema binario di salvaguardie assicurate, nell'ordinamento in evoluzione, alla persona umana a fronteggiare e contenere gli effetti delle notizie afferenti ad un determinato soggetto immesse nel sistema irrelato dell'informazione.

Da un lato, quindi, la giurisprudenza applica la responsabilità civile nella prospettiva della lesione dell'identità personale, a fronte di informazioni oggettivamente erranee. Dall'altro, persiste il diritto di rettifica, che, sebbene non

²¹ Si veda MACIOCE, *Tutela civile della persona*, cit., p. 252.

²² V. ad esempio i contributi di DOMINIONI e MELCHIONDA, in AA.VV., *Tutela dell'onore a mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1977; inoltre E. SANTORO, *Sull'ordine del giudice di divulgare un comunicato*, in *Dir. radiodiff.*, 1975, p. 264; risalendo: AZZALI, *In tema di omissione di rettifica*, in *Giur. it.*, 1955, II, p. 329 ss. Tra i contributi più recenti, per tutti v. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, p. 463 ss.

²³ V. gli interventi di ZENO-ZENCOVICH, in questa *Rivista*, 1985-1987.

coincidente con una restituzione di tipo risarcitorio, controbilancia talvolta efficacemente l'effetto dell'informazione contestata e istruisce una protezione meno intensa e più intensa al contempo della tutela accordata presso la giurisprudenza all'identità personale contro la pubblicazione di informazioni inesatte.

Meno intensa, o meglio, meno estesa in profondità, in quanto, se la rettifica costituisce una dichiarazione (una contro-dichiarazione) proveniente dal soggetto interessato e non riceve il crisma dell'*imprimatur* nel merito dell'autorità giudiziaria, esercita un'efficacia notiziale minore (anche confinata com'è nello spazio e nel tempo) di quanto ne muterebbe se fruisse dell'avallo giudiziale, idoneo ad avvalorare la credibilità della smentita²⁴.

Più intensa, o meglio più estesa in superficie, in quanto la legge, facoltizzando la formulazione di repliche sganciate dall'originaria, obbiettiva veridicità dell'informazione contestata, consegna alla parte coinvolta (socialmente spesso più debole) un efficiente strumento per salvaguardare l'immagine in senso lato che ciascuno reputa soggettivamente di esprimere e per forgiare, eventualmente, un'« immagine » sociale più favorevole, pilotando il giudizio di qualificazione dei consociati in forza degli elementi informativi offerti, nei tempi e nei modi della rettifica, alla loro cognizione (v. però oltre in tema di limiti alla rettifica). Viceversa, la giurisprudenza cono-

sce, com'è noto, la sola lesione obbiettiva della verità quando deve tutelare l'identità personale contro la propalazione di informazioni storicamente inesatte²⁵.

Ancora: sganciata da una valutazione dello stato soggettivo — dolo o colpa — in capo al divulgatore, la rettifica provvederà a surrogare tendenzialmente la tutela della personalità tutte le volte che la responsabilità civile risulti inapplicabile per difetto proprio di colpa o dolo in chi abbia divulgato la notizia; ferma restando l'esperibilità della rettifica non necessariamente a fronte del dato notiziale obbiettivamente erroneo, in conformità alla propria *ratio*. *Ratio*, dunque, che la rivela come il cardine e l'espressione più appariscente della sequenza normativa predisposta *in nuce* etichettata, oramai, come « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »²⁶, votata non già a salvaguardare una improbabile obbiettività dell'informazione, ma ideata a recepire vieppiù le istanze dialettiche, pluralistiche e antimonopolistiche cui si conforma una moderna società democratica.

2. REFERENTI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO DI RETTIFICA.

La dottrina prevalente, muovendosi in questa direzione, sistema il profilo dogmatico dell'istituto nella prospettiva del diritto soggettivo primario, predisposto a guisa di contraltare dell'informazione propagata su larga scala dagli organi di stampa²⁷. La legge, precisamente, si prodiga a colmare lo squilibrio notiziale che intercorre tra la parte che si vale dello strumento informativo dall'interno e la parte coinvolta nell'informazione; facoltizza quest'ultima ad utilizzare paritariamente il medesimo efficace strumento di comunicazione impiegato nella divulgazione della notizia pristina rettificata, al fine specifico di emanare un'informazione di risposta alternativa, in contraddittorio: il pluralismo dell'informazione ne surroga la veridicità. In questo senso il legislatore disciplina minutamente (seppur lacunosamente: v. n. 3) le caratteristiche fondamentali del contromessaggio (rettifica), affinché assuma tendenzialmente la mede-

²⁴ FIGONE, *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*, in *Giur. merito*, 1981, p. 1264; *Id.*, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, in questa *Rivista*, 1985, p. 973 ss.

V. anche nota 11.

²⁵ V. nota 8; inoltre App. Roma 6 ottobre 1987, in questa *Rivista*, 1987, p. 214.

²⁶ ROPPO, *Un « diritto » dei mezzi di comunicazione di massa?*, in *Riv. trim. dir. priv.*, 1983, p. 75 ss.; *Id.*, *Il diritto di rettifica ecc.*, cit., p. 467 ss.; RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno non patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, p. 219 ss.

²⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, *Tendenze restrittive in tema di rettifica*, in questa *Rivista*, 1985, p. 705 ss.; CORASANITI, *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti al sindacato giurisdizionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1829 ss.; cfr. anche COLUCCI, *Riflessione in tema di rettifica quale forma di reintegrazione*, in *Giur. merito*, 1981, p. 117 ss.

sima efficacia di penetrazione della notizia cui si oppone nella veste di « equivalente informativo ». Contemporaneamente, la norma preclude il controllo nel merito ad un organo imparziale, deputato all'esercizio, *ex auctoritate*, del sindacato relativo alla presunta lesività della notizia e, per ciò stesso, persegue una logica ispirata all'equilibrio automatico del sistema²⁸. In questa prospettiva, la rettifica acquisisce valenze marcatamente pubblicistiche²⁹. Rispetto, dunque, all'istaurazione dell'ideale contraddittorio che ne costituisce la finalità intrinseca, la rettifica si propone come strumento totalmente esaustivo ed integralmente e rigidamente predefinito nelle sue formalità operative.

La funzione della rettifica, la logica immanente delle norme relative — che a suo tempo Emanuele Santoro già individuava nella possibilità di ottenere la disponibilità dello strumento di informazione a mezzo l'imposizione di un *facere* consistente nell'obbligo di divulgare un altro dato notiziale caratterizzato, rispetto al precedente, dall'identità dell'oggetto e dalla diversità del contenuto e della provenienza — riconducono l'istituto da un lato, comparativamente, a grandi linee, all'analoga istituzione transalpina (*droit de réponse*); dall'altro, storicamente, nell'alveo tracciato dall'antecedente normativo immediato delle norme attuali: l'Editto in materia di stampa del 1848; istituti indubbiamente alieni da logiche remuneratorie o sanzionatorie e manifestamente ispirati alla « politica dell'equilibrio » perseguita altresì dal legislatore attuale.

La prospettiva funzionale-pubblicistica dell'istituto ne consente, del resto, la coerente comprensione della struttura, contrariamente poco funzionale nell'eventualità che la rettifica alludesse ad un meccanismo risarcitorio ad essa sotteso, in quanto l'obbligo di mera pubblicazione grava, da un lato (corredato, peraltro, da una sanzione pubblicistica) in capo ad un soggetto assai spesso diverso da quello che abbia divulgato l'informazione rettificata (e manca l'obbligo di indicare quest'ultimo); dall'altro il « costo » economico della rettifica grava in capo ad un soggetto ancora diverso, l'editore³¹ (che, probabilmente, proprio in ragione della prospettiva cennata, la giurisprudenza esclude dalla legittima-

zione passiva nel ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ.)³².

Certo, la rettifica costituisce quanto meno un costo in termini monetari e comprime la gestione discrezionale dell'organo informativo: nondimeno, si appunta contro oggetti, le notizie, che normalmente costituiscono l'epifania di un pensiero che è costituzionalmente tutelato (non è dubitabile che la cronaca confluisca nel solco della garanzia tracciato dall'art. 21 della Costituzione). Sul piano dei valori giuridici, come si giustifica l'obbligo, facente capo al periodico, di emanare una controinformazione (a scapito, talvolta, della propria credibilità pubblica) senza, peraltro, che sussista la possibilità di ravvisare il perfezionamento di un illecito nella notizia pubblicata? La legge, in realtà, istruendo l'istituto della rettifica a guisa di contraddittorio informativo, concretizza *ad hoc* la norma di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale il legislatore è chiamato a rimuovere gli « ostacoli di natura economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana ». Il quale precetto implica che, in relazione, ad esempio, alla manifestazione del pensiero, le posizioni economi-

²⁸ V. Pret. Roma 12 novembre 1982 e Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, p. 234 e p. 462; Trib. roma 7 novembre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, p. 1687 e le respinte questioni di costituzionalità in tema di valutazioni soggettive e collocazione tipografica della rettifica.

In dottrina, FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. merito*, 1984, p. 566 ss.; ROPPO, *op. ult. loc. cit.*

Lavori preparatori conformi: v. ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale ecc.*, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 1335 (nota 28).

²⁹ V. Corte Cost. 15 maggio 1974, in *Giur. cost.*, 1974, p. 874, relativa alla non incostituzionalità della procedibilità *ex officio* del reato (ora depenalizzato) di omessa rettifica, integrando quest'ultima un interesse pubblico alla informazione.

³⁰ E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, cit., p. 488.

³¹ Ragionando in termini risarcitori, non è dato comprendere in capo a chi ed in virtù di quale criterio di imputazione gravi la responsabilità civile (si rammenti la rettificabilità di notizie oggettivamente fondate né lesive dell'onore e della reputazione).

³² Pret. Roma 12 novembre 1982, cit.

co-sociali di svantaggio non ne precludano l'esercizio, o, più concretamente, secondo l'insegnamento di un noto autore³³, la disciplina di quanto attiene a tali manifestazioni « sia tale da favorire secondo opportunità, secondo le mutevoli circostanze e la varietà delle situazioni, la espressione e la diffusione del pensiero di tutti ».

Si muove nel medesimo ordine di idee l'insegnamento giurisprudenziale³⁴ per il quale l'art. 21 della Costituzione non tutela la libertà di manifestazione del pensiero unicamente in capo a chi produce informazione, bensì risulta sicuramente invocabile dal soggetto al quale, coinvolto nell'informazione, non può negarsi la facoltà di contrapporre all'informazione divulgata una propria, autonoma manifestazione del pensiero, consistente in chiarimenti, negazioni, integrazioni.

3. I LIMITI DELLA FACOLTÀ DI RETTIFICARE.

Relativamente alla struttura dell'istituto, qualche autore paventa l'arbitrarietà potenziale della rettifica, sganciata da ogni riscontro formale in merito alla veridicità o lesività delle informazioni divulgate, suscettibili di indurre reazioni puntigliose e fin'anche emulative in capo ai soggetti nominati. *Ad hoc* una dottrina utilizzata la formula classica dell'« abuso di diritto »³⁵: il soggetto opina contrarie a verità o lesive della propria dignità le notizie diffuse a lui afferenti; acquista un diritto soggettivo alla rettifica; ma resta salva l'impossibilità di esercitarlo difformemente dalle ragioni in forza delle quali è concepita la tutela legislativa (es.: a scopo emulativo): al cospetto dell'abuso il direttore responsabile a buon diritto denegherebbe la pubblicazione.

Si osservi, tuttavia, la seguente progressione: la rettifica concretizza un rapporto dialogico fra due fonti notiziari, due manifestazioni espressive livellate tendenzialmente nella forma e nei contenuti; non è dubitabile che l'una e l'altra manifestino embrionalmente un pensiero: risulta equo assegnare ad entrambe il medesimo limite intrinseco che caratterizza il principio generale (art. 21 della Costituzione) dal quale mutuano la propria ragion d'essere. Correttamente, un'ampia parte della dottrina³⁶ e della giurisprudenza³⁷ connette all'esercizio della manifestazione del pensiero il limite della putatività: la libertà di manifestazione del pensiero riposa nell'alveo della garanzia costituzionale sempre e solo quando la manifestazione non diverge dalle persuasioni soggettive (il pensiero « proprio » di cui all'art. 21 della Costituzione) e rifletta la buona fede di colui che si esprime. La formulazione della norma costituzionale esplicita la tutela del « proprio pensiero » e logica e grammatica non consentono di inferire l'equivalenza concettuale della putatività e dell'obiettiva veridicità della manifestazione³⁸; quando l'estrinsecazione del pensiero (nell'ambito del quale non è dubbia l'inclusione della cronaca) rispecchia lo stato psicologico

³³ ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 26 s.

³⁴ Pret. Roma 12 novembre 1982, *cit.*

³⁵ ROPPO, *op. ult. cit.*, p. 470; *contra* CORASANITI, *op. ult. cit.*, p. 1831.

³⁶ La bibliografia in argomento è vastissima. V. a titolo puramente esemplificativo, ESPOSITO, *op. cit.*, p. 31 ss.; PUGLIESE, *Diritto di cronaca e libertà di pensiero*, in *Foro it.*, 1958, I, p. 136 ss.; RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1966; GIOSTRA, *I rapporti tra giustizia penale e informazione nell'ottica delle valutazioni costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 1256 ss.

³⁷ La giurisprudenza si occupa del problema incidentalmente quando deve scriminare la condotta lesiva della reputazione *sub specie* del diritto di cronaca. V. per un'informazione panoramica RAPISARDA, *La diffamazione giornalistica tra principi consolidati ed esperienze di rimeditazione*, in *Foro it.*, 1982, II, p. 386 ss.; FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Foro it.*, II, p. 532 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, in questa *Rivista*, 1986, p. 475 ss.

³⁸ BARILE (voce), *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 440 ss.

soggettivo uniformato alla buona fede (in senso soggettivo), costituisce, allora, inoppugnabilmente l'oggetto della garanzia costituzionale; e precisamente nel civile confronto pluralistico del pensiero si correggono le proprie valutazioni inesatte.

La norma di cui all'art. 21 della Costituzione, in altri termini, espunge dall'ambito della garanzia solo e sempre le manifestazioni maliziose (e mendaci).

La dottrina e la giurisprudenza in senso contrario³⁹, propense ad assumere, a guisa di limite della manifestazione del pensiero, la verità obbiettiva dei fatti comunicati, sono fiorite eminentemente nell'ambito penalistico, ove, con riguardo alle fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici e presenti alla mente della dottrina, l'incidenza dello *jus narrandi* in relazione al delitto di diffamazione suggeriva un rigore particolare e induceva a definire la cronaca come narrazione di fatti veri, il che importava la commissione di due distinti problemi: da un lato, la focalizzazione dei requisiti in difetto dei quali l'esercizio della cronaca — e, con immediata generalizzazione, la manifestazione del pensiero — debordasse dall'area di tutela costituzionale (il che, in realtà, si produce solo quando la manifestazione trascende il limite della putatività); e, dall'altro, l'individuazione degli elementi che determinassero la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all'onore e alla reputazione, beni entrambi di rango costituzionale, cioè il ditinto problema dei criteri di contemperamento tra manifestazione e onorabilità, i quali possono reclamare qualche requisito ulteriore (ad es. appunto la verità obbiettiva della manifestazione) rispetto a quelli sufficienti (putatività) a che il mero esercizio della manifestazione riposi in astratto nell'ambito della garanzia costituzionale (tant'è che l'orientamento cennato individuava la c.d. continenza e l'interesse pubblico a guisa di limiti interni, laddove viceversa risulta chiaro trattarsi di criteri di contemperamento, come lo è la verità obbiettiva)⁴⁰.

Ciò premesso, la rettifica esercita il ruolo di contraddittorio informativo; in quanto informazione additiva, presuppone effettivamente un'attività di pensiero votata all'estrinsecazione e alla comunicazione (contrapposta ad una pre-

via manifestazione); quindi, la rettifica assume anch'essa sembianze e natura di manifestazione del pensiero: incideranno sui presupposti dell'esercizio della rettifica i limiti inerenti alla putatività che caratterizzano ogni manifestazione espressiva connessa alla garanzia di cui all'art. 21 della Costituzione, già tratteggiati. In altri termini, anche con riguardo allo stato soggettivo del rettificante, permane, in veste di presupposto del diritto, quella condizione mentale improntata alla buona fede in senso soggettivo atta ad escludere, quantomeno astrattamente, la legittimità delle rettifiche che il soggetto richiedente conosce non corrispondere a verità, o, comunque, al proprio pensiero.

Resta tuttavia da sperimentare un'ulteriore restrizione all'esperibilità della rettifica, connessa, ancora, ai limiti intrinseci (*rectius* al limite intrinseco) inerenti alla libertà di manifestare il proprio pensiero: se, cioè, ecceda l'ambito della tutela costituzionale soltanto la manifestazione inficiata dalla coscienza della propria falsità o, anche, inficiata dalla consapevolezza del rischio che la manifestazione non rifletta la verità fattuale. In altre parole, la salvaguardia della manifestazione esplicherebbe integralmente la propria efficacia incidendo assoluto difetto di malizia in capo al divulgatore; il dubbio, viceversa, importerebbe, a seconda dei casi, l'onere o l'obbligo di verificare preventivamente e scrupolosamente a bontà del messaggio immesso nel circuito comunicativo. Il pensiero « proprio », cioè, non risulterebbe garantito allorché inglobasse la consapevole assunzione del rischio della propria falsità. Trattasi, sostanzialmen-

³⁹ Anche qui il materiale di confronto è abbondantissimo, da Vassalli a Bettiol a Nuvoletti e a tutta la corrente c.d. funzionalistica (Chiola); cfr. recentemente NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e « verità putativa »*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1102 ss. Per una ricca bibliografia, v. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 234 ss. e GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985.

In giurisprudenza, significativa la nota pronuncia Cass. 18 ottobre 1984, in questa *Rivista*, 1985, p. 143, che statuisce nel sottinteso presupposto del confronto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione.

⁴⁰ Cfr. l'interessante saggio di GIOSTRA, *I rapporti tra giustizia penale e informazione*, cit.

te, di trasporre a livello del raggio applicativo della libertà di manifestazione del pensiero un principio assai simile al meccanismo del dolo eventuale che la scienza penalistica maneggia con disinvoltura quando, ad esempio, propende all'incriminazione del cronista che, trascurando coscientemente l'adeguata circospezione e divulgando l'informazione inesatta, commetta il reato di diffamazione⁴¹. Mentre il diritto penale individua nel dolo eventuale l'elemento soggettivo sufficiente a perfezionare il delitto di diffamazione, interesserebbe, cioè, verificare se la consapevole omissione di controlli in merito alla veridicità della notizia divulgata e l'accettazione del rischio che la notizia sia falsa, costituiscono anche una specificazione del limite intrinseco di ogni manifestazione del pensiero inerente alla putatività, provocando la vanificazione della tutela costituzionale.

Non solo: il limite individuato, afferente al rapporto stato soggettivo-contenuto della rettifica, esaurisce le limitazioni afferenti all'esercizio del diritto: un limite ulteriore riferibile al momento perfetto del diritto di rettifica riposa, invece, nella lettera della norma che tratteggia l'istituto, allorché attribuisce la facoltà di rettificare le notizie « ritenute » contrarie a verità (o lesive della propria dignità) e non semplicemente « dichiarate » unilateralmente tali dal soggetto richiedente; limite distinto dal primo nella misura in cui il contenuto della rettifica risulta concettualmente distinguibile dalla valutazione soggettiva della notizia pubblicata che innescherà la volontà di rettificarla (benché questa condiziona normalmente quello). E, in questo senso, un indice rilevante ai fini della valutazione dello stato soggettivo discenderà dall'atteggiamento esteriore del soggetto stesso⁴².

La legge attribuisce all'autore della richiesta inevasa la facoltà di invocare, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., l'ordine di pubblicazione a sopperire all'inottemperanza del direttore responsabile in merito all'emanazione regolare e tempestiva della rettifica.

Una dottrina⁴³ ha individuato il taglio squisitamente « documentale » del procedimento: il richiedente esibisce gli esemplari del periodico (quello relativo alla notizia rettificanda e quello in cui avrebbe dovuto figurare la rettifica, risultante, invece, assente o difforme quanto a collocazione o confezione), il testo della rettifica e la prova che il direttore l'abbia ricevuta. Il giudice verifica la suscettibilità della rettifica di perfezionare una fattispecie penalmente rilevante, la titolarità del diritto, la connessione formale della rettifica con il testo notiziale cui inerisce, la proporzionalità (dimensioni prescritte); si attiene infine alla constatazione che la rettifica non fu pubblicata, quantomeno ritualmente.

Come accennato, la dottrina legge nel riferimento all'art. 700 cod. proc. civ. l'introduzione di un procedimento cautelare tipizzato, in relazione al quale il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. non costituisce che un « parametro di particolare celerità »⁴⁴. Non credo, però, si profili una preclusione assoluta rispetto alla verifica del *fumus boni iuris*. È vero, in forza delle argomentazioni svolte, che il giudizio in merito al *fumus* non verterà, certo, sul merito della notizia contestata e quindi del contenuto della rettifica, ma dovrà e potrà inoltrarsi nel merito dello stato soggettivo del richiedente, attesa la sua rilevanza in ordine al perfezionamento del diritto di rettifica o all'esercizio dello stesso.

La prospettazione, quindi, del procedimento di rettifica come puramente documentale, risulta solo parzialmente corretta. Certo, nell'ambito della *summaria cognitio*, instaurata ex art. 700 cod. proc. civ. a seguito del diniego del direttore di pubblicare la rettifica, la comunque ardua prova degli stati soggettivi assume difficoltà pressoché insormontabili. Non mancano, talvolta, indici tali da inficiare l'apparenza di sincerità del richiedente: ad es. richiesta di rettifica relativa alla pubblicazione di un fatto notorio (a guisa di principio gene-

⁴¹ Sul problema v. gli autori citati in nota 37. Recentemente in giurisprudenza v. Cass. 13 maggio 1987, in questa *Rivista*, 1988, p. 160.

⁴² V. ZENO-ZENCOVICH, *Tendenze restrittive in tema di rettifica*, cit., p. 706.

⁴³ CORASANITI, op. cit., p. 1831.

⁴⁴ CORASANITI, op. cit. loc. cit.; cfr. ZENO-ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, p. 249.

rale, il giudice inquadrerà tendenzialmente lo stato soggettivo del rettificante in ragione del grado maggiore o minore di scienza e diligenza che ci si attende da una determinata categoria di soggetti) e scongiurare la responsabilità del direttore che abbia previamente denegata la pubblicazione. Ulteriormente, a rettifica pubblicata, si profilerà una condanna al risarcimento dei danni, calcolabili senz'altro sul costo dello spazio sottratto alla disponibilità della testata e/o sul pregiudizio di peso dalla minata credibilità della notizia diffusa, quale spesso risulta da una rettifica (con differente legittimazione attiva nell'uno o nell'altro caso al risarcimento).

4. PROBLEMI

DE IURE CONDENDO.

Impostata la delimitazione dell'ambito operativo della rettifica, previa ricognizione della natura dell'istituto, i problemi quantitativamente e, forse, qualitativamente più importanti emergono vistosamente.

Gli autori, già in concomitanza con l'emanazione della novella disciplina dell'istituto, sondavano i difetti tecnici e l'intrico di relative questioni che quella disciplina impregnava; difetti inerenti a palesi sordinamenti compresi nella medesima disposizione di legge (es.: l'agenzia di stampa è fatta suscettibile di rettifica, ma si omette di specificarne la redazione tecnica), ad oscurità di linguaggio (es.: si considerino le interpretazioni dottrinali discordanti concernenti le trenta righe entro le quali si estende la rettifica), a miopie patenti generatrici di situazioni di ingiustizia sostanziale (es.: la prescrizione concernente la collocazione della rettifica nei periodici a scadenze molto lunghe, in rapporto alle quali la rettifica smarrisce l'efficacia notiziale che le è propria quando incalza immediata la notizia rettificata) e così via⁴⁵.

A tal guisa splende la contraddittorietà tra l'intento del legislatore di perseguire, complice lo slogan dell'« equivalente informativo », un bilanciamento delle posizioni sostanziali dei soggetti

calati nel rapporto dialettico instaurato dalla rettifica e l'imprecisione degli strumenti tecnici predisposti ad attuare concretamente il livellamento delle loro *chances*; ma, ancora più gravemente, affiora la lacunosità dell'ordinamento nel suo complesso allorché l'interprete indaga la funzione dell'istituto in riferimento ad ogni manifestazione informativa propagata su larga scala da qualsivoglia strumento di comunicazione di massa, ma constatata la relegazione dell'istituto stesso a poche norme specifiche inerenti, da un lato, alla disciplina della rettifica a mezzo stampa, dall'altro, a quella della rettifica delle notizie trasmesse dalla radiotelevisione nazionale (salvo poche altre norme in materia di banche dati). Non è dubbio che il quadro normativo non esaurisca affatto il novero dei mezzi di comunicazione di massa in ordine ai quali, scrutata la *ratio* che informa l'operato del legislatore nel disciplinare il diritto di rettifica come strumento di uguaglianza sociale, risulterebbe prospettabile un obbligo di accogliere le istanze di rettifica dei soggetti individuati dalle notizie diffuse, con le modalità proprie di ciascun mezzo, ad una vasta e indeterminata platea di fruitori.

La Corte Costituzionale, peraltro, annovera la rettifica nella cerchia degli « interessi fondamentali » dell'uomo⁴⁶, suscitando alla mente del giurista l'immediato rinvio all'art. 2 della Costituzione. Premessa la comunque immanente funzione di tutela della personalità umana insita nel diritto di rettifica, l'istituto risulta incasellabile automaticamente nel novero dei cosiddetti diritti della personalità. L'imputazione *ex post* di un referente costituzionale ai diritti della personalità individuati partitamente da norme ordinarie (ed. diritto al

⁴⁵ V. E. SANTORO, *La rettifica delle notizie nella legge 5 agosto 1981, n. 416 (Spunti di esegesi e di commento)*, in *Giust. pen.*, 1982, II, p. 184 ss.; confronta il saggio di ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto di rettifica e all'identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, in *Dir. fam.*, 1983, p. 155 ss.

⁴⁶ Corte Cost. 10 luglio 1974, n. 225, n. *Giur. cost.*, 1974, p. 1775 ss.

nome, diritto all'immagine etc.) costituisce, nell'ambito della tutela della persona, un fenomeno fisiologico, necessario a giustificare il sacrificio giuridico della tutela dei diritti soggettivi o, comunque degli interessi collidenti con gli spazi ulteriori di affermazione della personalità individuale che il legislatore ritaglia nel tempo, cristallizzando, appunto, un nuovo diritto della personalità; trasponendo, cioè, a mezzo di una norma ordinaria, la tutela inerente a beni giuridici spesso costituzionalmente rilevanti e individuabili induttivamente⁴⁷.

Pertanto, l'intervento della Corte si appoggia ad un concetto di rettifica che si dipana all'insegna del principio di uguaglianza formale e sostanziale piuttosto che alla luce delle norme positive. La Corte trascura (ponendo nel contempo indirettamente il luce) il problema di fondo che mina una considerazione sistematica del diritto di rettifica nel contesto dell'ordinamento giuridico, nella misura in cui ne presuppone una generalizzazione che stride con la disciplina intrinsecamente rigida e insuscettibile di applicazioni estensive o analogiche che caratterizzano non tanto il diritto di rettifica in generale, bensì quelle particolari, contingenti forme di rettifica concepite in funzione del singolo mezzo di comunicazione (stampa periodica, radio-televisione), sì che dal punto di vista del *media* interessato, si pongono quasi come limite tecnico all'utilizzazione dello stesso.

L'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103 contempla la rettifica in favore di « chiunque si ritenga leso nei propri interessi morali da trasmissioni contrarie a verità »; la richiesta confluisce al direttore della rete radiotelevisiva o radiofo-

nica o del telegiornale o radiogiornale nei cui programmi compare la notizia contestata; il direttore, non ottemperando all'obbligo di trasmettere la rettifica (nei tempi e nei modi previsti dalla legge), soggiace alle sanzioni individuate per riferimento alla legge-stampa, espressamente richiamate.

Rileva la differenza, in punto di presupposti del perfezionamento del diritto, dalla rettifica a mezzo stampa: l'art. 7 esige l'obbligatoria alterazione della verità storica. Peraltro, la perentorietà del dato letterale non è tale da indurre a rivisitare i rapporti tra l'istituto della rettifica (anzi, di questa particolare rettifica) e l'interesse leso dalla divulgazione di trasmissioni « contrarie a verità » nell'ottica del risarcimento in forma specifica: l'ultimo comma della norma fa salve « le responsabilità civili e penali in cui si sia già incorso » e mostra perciò di ritagliare alla rettifica margini non coincidenti con l'area del risarcimento. In secondo luogo, la legge era strutturata sulle linee portanti delle direttive tracciate dalla Corte Costituzionale, in ordine alla configurazione di garanzie idonee ad assicurare la conformità dell'esercizio monopolistico del servizio ai fini di utilità generale che, soli, potevano legittimarlo; La Corte prescriveva, in particolare, la preordinazione del monopolio a due scopi fondamentali: il diritto di accesso effettivo al mezzo, l'obbligatorietà e la completezza dell'informazione. In merito al secondo obiettivo, la Corte demandava al legislatore il compito di riconoscere e tutelare il diritto « anche del singolo » alla rettifica⁴⁸.

In quest'ottica, la rettifica radiotelevisiva acquisisce valenze ancora più marcatamente pubblicistiche che non la rettifica a mezzo stampa e il preciso riferimento alla obbligatoria lesione della verità si giustifica scrutate le finalità di obbligatorietà cui il servizio pubblico è istituzionalmente votato, nei confronti della quale è configurabile una doverosità funzionale; per converso, il legislatore ha successivamente mostrato di confinare l'esigenza di una collimazione delle informazioni divulgate con l'obbligatorietà erronea, ai fini della rettifica, al servizio pubblico, predisponendo viceversa a carico della stampa periodica l'obbligo della rettifica sul mero presup-

⁴⁷ V. ad esempio BRECCIA, *Il diritto all'abilitazione*, Milano, 1980, p. 6; LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1977, p. 35 ss.; DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza: l'identità personale*, in AA.VV., *L'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., p. 192; MAZZIOTTI, *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970, p. 1530 ss.

⁴⁸ Corte Cost. 10 luglio 1974, cit.; cfr. MARCHIO, *Servizio pubblico radiotelevisivo e diritto all'informazione*, in *Giur. it.*, 1984, IV, p. 131 ss.

posto della valutazione discrezionale⁴⁹.

Approfondire, del resto, l'improbabile solco che delimita la natura dell'una e dell'altra rettifica, ingigantirebbe i problemi che scaturiscono dal tentativo di universalizzarne l'applicazione e dal riscontro di rigidità strutturali che ne precludono, in alternativa, l'applicazione analogica: la ricognizione della rettifica nel sistema dei diritti basilari della persona effettuata dalla Corte Costituzionale, sembra infrangersi tra i vuoti legislativi.

Le notizie diffuse a mezzo stampa non periodica, a mezzo radiotelevisioni private, a mezzo spettacolo cinematografico, etc., astrattamente suscettibili di rettifica in relazione ai principi generali che vorrebbero governare l'istituto e al principio di uguaglianza costituzionalmente riconosciuto, si sottraggono tecnicamente all'applicazione dell'obbligo di rettifica e nel difetto di una regolamentazione specifica, e, contemporaneamente, nella materiale impossibilità di applicare analogicamente la disciplina positiva tipica sussistente in ordine alla stampa periodica e alla radiotelevisione, e, inoltre, quand'anche una qualche analogia si profilasse, nei dubbi connessi alla difficoltà di individuare in concreto le parti della disciplina positiva estensibili analogicamente e quelle, invece, collegate specificamente alla natura dell'attività di comunicazione disciplinata.

Così, ad esempio, mentre la disciplina della rettifica riguardante la stampa periodica è inestensibile tecnicamente (*in re ipsa*) alle notizie diffuse a mezzo stampa non periodica, le informazioni diffuse da un'emittente privata potrebbero, in linea di principio, subire il regime della rettifica tratteggiato nella legge n. 103 del 1975; ma l'emittente dovrebbe applicare rettifica a fronte dell'obbligatoria contrarietà alla verità delle notizie divulgate (principio, tuttavia, collegato alla natura eminentemente pubblicistica della rettifica disciplinata nella legge n. 103, come si osservava), oppure consentire alla valutazione discrezionale del soggetto menzionato, giusta il principio generale che sembra desumersi dalla legge-stampa⁵⁰?

Addirittura, nel caso di informazioni trasmesse nel corso di un programma cinematografico (o nell'ambito di un'opera letteraria), manca completamente la

figura del « direttore responsabile », a cui mette capo l'obbligo di pubblicazione, e non è possibile individuare chi altri (e come) ne debba espletare l'incombenza, tra l'altro sanzionata amministrativamente, difettando inoltre la benché minima possibilità di individuare criteri cronologici e spaziali in ordine alla collocazione della rettifica, attesa, infine, l'impossibilità di ordinare (ma a chi?) improbabili repliche contenenti comunicati di rettifica (es.: si pensi ancora al caso di una pubblicazione a stampa periodica che tuttavia cessi la propria attività).

Le esemplificazioni cennate confermano l'inapplicabilità analogica⁵¹ delle discipline attuali a sanare i preoccupanti « vuoti » non colmati dalla diligente attività legislativa, né, naturalmente, il giudice ordinario può assumersi compiti e responsabilità che spettano, inevitabilmente, al legislatore, forgiando, sia pure in sede cautelare atipica, provvedimenti *ad hoc* mirati a sopperire alle lacune dell'ordinamento, ma, purtroppo, privi di un riscontro legale sul piano delle norme positive⁵².

Residua la possibilità di promuovere una questione di costituzionalità in relazione al sistema delle discipline vigenti nella misura in cui non prevedono l'esperimento dell'istituto anche in riferimento a tutte le forme di comunicazione in ordine alle quali si profila la sussistenza della *ratio* che ha ispirato le discipline particolari della rettifica introdotta dal legislatore⁵³.

⁴⁹ È significativo, tuttavia che il Consiglio di Amministrazione R.A.I., con regolamento interno, abbia deciso di demandare alla valutazione discrezionale del soggetto il perfezionamento dei presupposti della rettifica.

⁵⁰ Si consideri, ad es., la problematica individuazione delle « apposite trasmissioni » nelle quali deve collocarsi la rettifica, che la R.A.I. ha risolto in via regolamentare interna.

⁵¹ Cfr. le osservazioni ancora attuali di OCCORSIO, *Osservazioni in margine alla rettifica nelle radiodiffusioni*, in *Dir. radio-diff.*, 1969, p. 209 ss.

⁵² Contra E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, cit., p. 494 ss.

⁵³ Sicuramente illegittima in rapporto all'art. 7 della legge 1973 (che discorre genericamente di trasmissioni « contrarie a verità ») la formulazione restrittiva della legge-stampa che, anche dopo la novellazione, subordina il diritto di rettifica ad una « attribuzione » determinata di atti o fatti ecc.

La Corte Costituzionale, potrebbe emanare una o più sentenze « additive » con funzione di enucleazione dei principi fondamentali, chiamando il legislatore ordinario ad ottemperare a quelle direttive essenziali nella formulazione della disciplina specifica della materia. Un fenomeno analogo, effettivamente, è maturato propri con riguardo alla promulgazione della legge n. 103 del 1975, preceduta, come descritto, dalle direttive di fondo impartite al legislatore della Corte Costituzionale⁵⁴.

Nel caso specifico, il giudice costituzionale potrebbe emanare partitamente, per ogni settore della comunicazione di massa, principi-cardine attagliati alla natura dello strumento particolare, e tratteggiare a grandi linee i capisaldi della rettifica in corrispondenza alla struttura del « media » interessato ed alla concreta attuabilità della rettifica stessa.

Per la verità, la dottrina non ha ancora definito la portata e la ammissibilità delle c.d. sentenze additive; la soluzione del problema dipendendo, in ultima analisi, dalla costruzione delle funzioni attribuite alla Corte Costituzionale⁵⁵. Sicché gli autori rigorosamente legati alla prospettiva giurisdizionalistica dei poteri della Corte limitano all'accoglimento o al rigetto della questione inoltrata al vaglio della Corte la cognizione dei giudici costituzionali⁵⁶. All'opposto, uno schieramento meno tradizionalista propende per la facoltà della Corte di enucleare dalla norma costituzionale un contenuto minimo con funzioni ricostruttive del tessuto normativo ordinario⁵⁷. Semplice aspirazione della Corte, oppure decisione con carattere normativo? Sembra che l'ordinamento si sia evoluto nella econda direzione e la magistratura ordinaria, dopo un periodo di vivace contestazione, si adegua all'esecutività anche delle sentenze additive della Corte Costituzionale⁵⁸.

Certo la Corte stessa procede con estrema cautela, applicando un rigoroso *self-restraint*, tant'è che risulterebbe prematuro formulare un giudizio perentorio e definitivo in merito agli sviluppi futuri della sua giurisprudenza⁵⁹.

Sicuramente, tuttavia, nell'inerzia del legislatore la Corte non potrebbe mai surrogarne totalmente la funzione: tutt'al più, constatando la mancata recezione da parte degli organi legislativi dei propri comandamenti ed a fronte di reiterate questioni di costituzionalità rinviata al proprio magistero, potrebbe abrogare *in toto* la disciplina vigente della rettifica, costringendo il legislatore a rivisitarne le strutture dalle fondamenta; soluzione, tuttavia, non auspicabile nell'ipotesi di un legislatore latitante o poco sensibile alle problematiche della delicata materia⁶⁰.

GUSTAVO NANNI

⁵⁴ CHIOLA, I « comandamenti » della Corte Costituzionale per il settore radiotelevisivo, in *Giur. cost.*, 1974, p. 2191 ss.

⁵⁵ V. MODUGNO, *Corte Costituzionale e potere legislativo*, in *Corte Costituzionale e sviluppo della forma di governo*, Bologna, 1981; ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, p. 23 ss.

⁵⁶ V. CRISAFULLI, *La Corte Costituzionale ha vent'anni*, in *Giur. cost.*, 1976, p. 1698 ss.

⁵⁷ V. PICARDI, *Le sentenze integrative della Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 37 ss.; SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, p. 1684 ss.; MODUGNO, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1978, p. 1233 ss.

⁵⁸ Si ricordi il conflitto maturato negli anni attorno al 1970 tra Corte Costituzionale e potere giudiziario, in merito alle garanzie difensive nell'interrogatorio ex art. 304-bis cod. proc. pen., vicenda riassunta compiutamente da ASSINI, *L'oggetto dei giudizi di costituzionalità e la guerra delle due Corti*, Milano, 1973.

⁵⁹ La sentenza Corte Cost. 19 gennaio 1987 sembra, tuttavia, aver definitivamente chiarito che non è possibile ricorrere allo strumento della sentenza additiva per ristrutturare radicalmente una norma — scavalcando la discrezionalità del legislatore — quando non sia prospettata dal giudice *a quo* una soluzione univoca e costituzionalmente obbligatoria; v. la pronuncia in *Giur. cost.*, 1987, p. 59.

⁶⁰ In tema di banche dati, che, in ragione della loro natura, esulano dalla nostra analisi (in quanto, cioè, la normativa pertinente alla rettifica in questo settore prescinde ancora da fenomeni di comunicazione di massa, o, meglio, in quanto la disciplina della rettifica non è concepita per ora in questo settore in funzione oppositiva di una manifestazione di pensiero), v., ad es., tra i numerosi interventi dottrinali, AA.VV., *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985; nonché i contributi apparsi sulle pagine di questa *Rivista* negli ultimi anni.